

Responsabilità civile

La normativa in materia di safeguarding e il contrasto dello sport alla violenza di genere e agli abusi sui minori

di **Emanuele Nagni**

Master di specializzazione

Riforma dello sport per legali

Scopri di più

La Riforma dello sport in materia di *safeguarding* ha imposto a tutti gli Enti di affiliazione e a società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche di adeguare il proprio assetto organizzativo alle finalità di tutela dei minori e prevenzione e contrasto della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, con l'obiettivo di promuovere nel mondo dello sport diritti e responsabilità per la salvaguardia di interessi di primaria importanza sociale.

Con la **legge 8 agosto 2019, n° 86**, recante le “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”, il legislatore ha voluto demandare l'adozione di numerose misure riguardanti, *ex multis*, l'ordinamento sportivo, il titolo sportivo, gli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché il rapporto di lavoro sportivo, la professione di agente sportivo, la **semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi**.

Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, infatti, è stato disposto dall'art. 8, co. 2°, lett. e) della legge delega il principio direttivo in materia di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive al fine di **tutelare i minori** e di **rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione** stabilite dal d.lgs. 11 aprile 2006, n° 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), come previsto dalla Carta olimpica.

Così, uno dei cinque decreti legislativi attuativi della legge delega e, in particolare, **l'art. 16 d.lgs. 28 febbraio 2021, n° 39**, rubricato “*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*” ha introdotto l'obbligo in capo a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite di provvedere alla redazione e all'adozione di **Linee Guida a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione** (c.d. *Safeguarding Policies*) per imporre a tutte le proprie affiliate società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche di dotarsi di un **Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva** e di un **Codice di condotta** ad esse conformi.

L'omessa adozione di Modelli organizzativi e Codici di condotta, invero, è suscettibile di sanzione disciplinare da parte dei singoli Enti di affiliazione e, secondo alcuni **Regolamenti per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati** (c.d. *Safeguarding Rules*), anche condizione per l'affiliazione della singola realtà sportiva.

Inoltre, l'art. 16, co. 4° d.lgs. 39/2021 ha chiarito che, laddove la singola società o associazione sportiva già disponga di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n° 231**, deve integrarne il contenuto con misure e protocolli di salvaguardia dei minori e prevenzione delle discriminazioni nel contesto sportivo, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro, la tutela della posizione dei minori, il contrasto di ogni forma di violenza di genere e discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

A tal riguardo, deve poi riconoscersi l'importanza del **d.lgs. 28 febbraio 2021, n° 36**, anch'esso attuativo della legge delega, e della relativa previsione di cui all'**art. 33, co. 6°**, che ha disposto per tutte le associazioni e società sportive l'obbligo di designare un **Responsabile della protezione dei minori, contro ogni tipo di abuso e di violenza** su di essi e per la salvaguardia dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi, da comunicare all'Ente affiliante in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Pertanto, il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** con **deliberazione n° 255 del 25 luglio 2023**, in attuazione delle suindicate disposizioni, ha provveduto ad approvare la costituzione di un **Osservatorio Permanente per le politiche di Safeguarding**, oltre che il modello di Regolamento da adottarsi da parte delle Federazioni Sportive e degli altri Organismi affilianti riconosciuti. Tale Osservatorio, infatti, nell'agosto 2023 ha approvato i **Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione**, quale massima espressione del diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

In altri termini, il **diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati** – non solo minori e non solo atleti, ma anche tecnici e dirigenti sportivi – con la nuova disciplina ha assunto un valore prioritario anche rispetto al risultato sportivo, al punto che ogni realtà sportiva (affiliante e affiliata) è stata chiamata all'**adozione di misure che assicurino l'effettività di tali diritti e delle relative tutele**, uniformando la propria organizzazione, le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture di gestione interna, ai predetti Principi Fondamentali.

Oltre agli adempimenti volti a promuovere e assicurare il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei tesserati, la relativa partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza di tutti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, le società e associazioni sportive devono garantire **comunicazione e informazione ai tesserati**

dei rispettivi diritti, favorire la **diffusione delle politiche di *safeguarding*** e **adottare misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche**, anche mediante la **formazione** di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e che, se a contatto con i minori, sono oggi obbligati a documentare la propria negatività al **certificato antipedofilia** del Casellario giudiziale.

Questi obiettivi fondamentali, dunque, devono essere perseguiti tramite l'istituzione di un **assetto organizzativo** che possa diffondere il **messaggio etico di legalità** – esattamente come previsto dal sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 – che, in ambito sportivo, è assicurato dall'adozione e dall'efficace attuazione di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e Codici di condotta.

Tali documenti, invero, non devono costituire un mero adempimento per le singole realtà sportive, ma divenire l'occasione per la **sensibilizzazione del mondo dello sport al contrasto dei fenomeni della violenza, del bullismo e della discriminazione**, contribuendo attivamente alla promozione e alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

L'obiettivo della normativa in materia di *safeguarding*, insomma, mira alla previsione e al continuo aggiornamento di misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché in grado di rilevare ed eliminare tempestivamente i **rischi di comportamenti lesivi** (abusi psicologici e fisici, molestie e abusi sessuali, negligenze, incurie, abusi di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo, comportamenti discriminatori), intervenendo anche sui relativi effetti in base alla dimensione dell'ente affiliato e alle discipline sportive praticate.

Inoltre, anche mediante la nomina del Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni, che deve essere scelto dalla realtà sportiva fra coloro che siano in possesso dei requisiti di competenza, autonomia e indipendenza dalla compagine sociale, le associazioni e società sportive devono assicurare misure di contrasto ai rischi di comportamenti lesivi e istituire il proprio **sistema di gestione delle segnalazioni**, nonché garantire la tutela dei segnalanti e dei segnalati (anche in termini di identità e riservatezza del contenuto della segnalazione e di divieto di ritorsioni o discriminazioni per la segnalazione effettuata) per favorirne la tempestiva ed efficace elaborazione oltre all'assistenza alle vittime.

Il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni nominato, invero, deve gestire l'intero processo di segnalazione nel rispetto di tali principi, affinché possa valutare mediante la propria esperienza e competenza la necessità di dare corso alla segnalazione al **Responsabile Nazionale delle Politiche di *Safeguarding*** (c.d. *Safeguarding Officer*) istituito all'interno di ogni Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata e Associazione Benemerita, che a sua volta potrà approfondire la fondatezza della segnalazione e darne comunicazione agli **organi di giustizia sportiva**.

Con il richiamato adeguamento in termini di *compliance* di tutte le realtà sportive, in buona sostanza, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti verso l'emergenza della lotta alla



violenza di genere e agli abusi sui minori, di cui oggi anche lo sport, da sempre promotore dei messaggi di **pace e uguaglianza**, dovrà necessariamente farsi carico per salvaguardare interessi di primaria importanza sociale.

Master di specializzazione

Riforma dello sport per legali

Scopri di più